Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 1° marzo — Numero 52

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.20 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Il giorno 14 corrente, alle ore 10,30, saranno celebrate nel Pantheon, a cura del Ministero dell'interno, le annuali funebri onoranze in memoria del compianto Re Umberto I.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2107 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 1° dicembre 1904, n. 684, col quale venne costituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il Nostro decreto 29 settembre 1918, n. 1657, col quale venne chiamato a far parte della predetta rappresentanza il compianto comm. ingegnere Augusto De Pretto, già R. ispettore superiore nell'Ufficio speciale delle ferrovie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le armi ed i trasporti, per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del defunto comm. ing. Augusto De Pretto, è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, il comm. ing. Vittorio De Benedetti, R. ispettore superiore nell'Ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè addì 31 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — VILLA — SONNINO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;

Visto il regolamento in esecuzione del testo unico di legge su mentovato, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Visto il regolamento per le spese da farsi ad economia in servizio del Ministero dell'istruzione pubblica, approvato col R. decreto 13 aprile 1882, n. 811 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per le spese ad economia delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ogni disposizione contraria, per ciò che si riferisce all'Università e agli Istituti anzidetti, cessa di aver vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, ma[illegible] a chiunque spetti di osservarlo e di fa[illegible]

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Regolamento per le spese in economia delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Art. 1.

Nel principio dell'anno finanziario il Ministero dell'istruzione pubblica farà noto alle Università ed agli altri Istituti di istruzione superiore l'ammontare delle dotazioni assegnate nell'anno medesimo per i vari servizi e per i diversi Istituti universitari.

Art. 2.

Sulle dotazioni, di cui all'articolo precedente, i rettori delle Università, i capi degli altri Istituti di istruzione superiore ed i direttori degli Istituti universitari potranno fare in economia le seguenti spese:

a) acquisti, riparazioni ed adattamenti di mobili, di utensili, di strumenti o di materiale didattici e scientifici, di arredi e decorazioni di locali, acquisti di biancheria;

b) spese di manutenzione di edifici, di restauro e ripulitura di locali, impianti e spese di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di acque e di telefono, di assicurazione contro gli incendi;

c) acquisto di pubblicazioni e spese di cancelleria, di stampa e di litografia, di rilegatura e simili;

d) dietetiche, medicinali, presidî e specialità terapeutiche per le cliniche e foraggi e medicinali per infermerie veterinarie;

e) spese di giornate di degenza nelle cliniche di malati ammessi a carico delle cliniche stesse;

f) pagamenti e rimborsi di mercedi per personale giornaliero di servizio e di assistenza nelle cliniche e nelle infermerie veterinarie.

Art. 3.

Per tutte le spese da farsi in economia che superino le 2000 lire dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Ministero. Questa autorizzazione è data fino a L. 6000 con semplice disposizione ministeriale; le spese superiori alle L. 6000 debbono, invece, essere autorizzate mediante decreto registrato alla Corte dei conti, previo parere del Consiglio di Stato.

L'autorizzazione ministeriale per le spese in economia dovrà essere sempre richiesta, allorquando si tratti di spese che impegnino l'Amministrazione per più di un esercizio finanziario, o quando si tratti di provvedere a lavori di nuova costruzione e di ampia trasformazione di locali esistenti.

Art. 4.

Le disposizioni surriferite si applicano anche per le spese da farsi dalle Università e dagli Istituti universitari sui fondi ad essi anticipati o messi a disposizione come assegni straordinari per fini determinati.

Art. 5.

Al pagamento delle spese in economia indicate negli articoli precedenti si potrà provvedere mediante mandati a disposizione o di anticipazione, secondo richiedono le esigenze del servizio e l'interesse dell'Amministrazione. Ai direttori dei singoli Istituti potranno farsi dai funzionari delegati limitate anticipazioni per provvedere alle spese minute da farsi direttamente e delle quali gli stessi direttori renderanno conto mensilmente mediante distinte firmate e corredate, in quanto sia possibile, dai relativi documenti giustificativi. Tali distinte gli economi allegheranno ai rendiconti delle anticipazioni ricevute.

Sui fondi avuti in anticipazione le Università e gli Istituti di istruzione superiore potranno fare in economia, entro i limiti di L. 6000, acquisti all'estero con le forme di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

Per le spese di lavori da farsi in economia si dovrà preventivamente far redigere una perizia dei lavori stessi da ufficiali del genio civile e degli uffici tecnici di finanza o dai tecnici appartenenti alle Università od agli Istituti di istruzione superiore. Ove le perizie siano invece redatte da privati professionisti o da imprenditori dovranno essere munite del visto di un ufficio tecnico governativo. La perizia anzidetta sarà allegata al rendiconto delle spese, insieme con la dichiarazione degli stessi tecnici circa l'esatto compimento dei lavori.

Quando la spesa per lavori superi le 2000 lire, e nei casi di cui all'art. 3° comma ultimo, si dovrà mandare al Ministero, per l'approvazione, una perizia redatta o dal genio civile o dall'Ufficio tecnico di finanza o dai tecnici appartenenti alle Università od agli Istituti d'istruzione superiore. Ove la spesa superi le 6000 lire il Ministero, prima di emettere il decreto di approvazione e di sentire il Consiglio di Stato, sottoporrà la perizia alla revisione tecnica dell'ispettore compartimentale del genio civile o del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Gli economi delle Università e degli altri istituti di istruzione

superiore terranno un esatto registro delle dotazioni e degli altri fondi messi a disposizione dei singoli Istituti e terranno in evidenza la situazione di essi fondi rispetto alle spese fatte ed agli impegni assunti. L'economo ricuserà di dare corso a qualsiasi pagamento di opere o di forniture ordinate dai direttori degli Istituti in eccedenza alla disponibilità dei rispettivi fondi.

Art. 8.

Per le spese di carattere generale o comune da farsi in vantaggio degli Istituti clinici e universitari sui fondi a disposizione per siffatte spese generali, nonchè per tutte quelle determinazioni che riguardassero i rapporti fra i diversi Istituti clinici, fra essi e le Amministrazioni ospedaliere ed in genere il comune procedimento amministrativo, i direttori degli Istituti stessi si riuniranno collegialmente per prendere le necessarie risoluzioni e per fare al Ministero le opportune proposte.

Il Collegio è presieduto dal rettore ed in sua assenza dal clinico a ciò eletto dal Consiglio stesso.

Art. 9.

A norma dell'art. 113 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore i rettori ed i direttori dei singoli Istituti saranno personalmente responsabili verso l'erario di ogni eccedenza di spesa, per qualsiasi titolo o motivo avvenuta, sulle somme poste a loro disposizione giusta gli articoli 1 e 4 del presente regolamento.

Roma, 5 gennaio 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BERENINI.

Il numero 130 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro della guerra e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I possessori dei buoni della Cassa veneta dei prestiti, istituita dal nemico nelle terre invase, dichiareranno, entro il termine che sarà stabilito dal ministro del tesoro, l'ammontare dei buoni della Cassa veneta da essi posseduti

Soltanto i buoni emessi o introdotti in Italia prima del 5 novembre 1918, potranno formare oggetto di tali dichiarazioni ed essere ammessi a fruire delle provvidenze che il Governo italiano attuerà per i buoni medesimi, in relazione agli speciali risarcimenti che esso otterrà a copertura del debito dai buoni rappresentato.

Art. 2.

Le accennate dichiarazioni da farsi nei territori già invasi ed occupati dal nemico saranno stese su carta libera, firmate dal capo della famiglia e presentate al sindaco del Comune di residenza o a chi ne fa le veci.

A tale effetto saranno considerate come membri di un'unica famiglia tutte le persone che convivono col dichiarante.

Il sindaco, o chi per lui, munirà le dichiarazioni stesse di un'attestazione intesa ad accertare la qualità del dichiarante. In caso di assenza o di legittimo impedimento del capo di famiglia, la dichiarazione sarà firmata da chi abbia veste di sostituirlo; il che dovrà risultare dalla detta attestazione del sindaco.

Per i Comuni, enti morali, Istituti di credito e altre persone giuridiche, le dichiarazioni di possesso dei buoni saranno firmate dai legittimi rispettivi rappresentanti.

Art. 3.

Le autorità alle quali saranno presentate le dette dichiarazioni, rilasceranno ai presentatori di esse apposite ricevute da valere a tutti gli effetti del presente decreto.

Le autorità medesime e il R. tesoro avranno facoltà di accertare, con ogni mezzo, così la veridicità delle dichiarazioni come la provenienza dei buoni che ne formano oggetto.

Le false attestazioni saranno punite a norma dell'art. 279 del Codice penale.

Art. 4.

Entro il termine che sarà stabilito dal ministro del tesoro, i capifamiglia indicati nel precedente art. 2, otterranno, contro il deposito dei buoni da loro dichiarati, una sovvenzione in lire italiane sul valore dei buoni stessi.

Siffatto deposito non potrà eccedere il massimo di lire venete mille e la sovvenzione relativa, la somma di lire italiane quattrocento.

Per somme inferiori al detto massimo la sovvenzione sarà proporzionalmente ridotta.

Il deposito dei buoni dovrà essere fatto presso la cassa del Comune di residenza del capofamiglia, contemporaneamente alla presentazione della richiesta di che all'art. 3 per le necessarie annotazioni.

La cassa medesima procederà al pagamento della sovvenzione sui buoni così depositati nel più breve tempo possibile.

Art. 5.

Decorso un congruo periodo dal compimento delle operazioni indicate negli articoli precedenti, il ministro del tesoro, nei limiti e con le cautele che ravviserà opportune, potrà autorizzare gli Istituti di emissione a concedere, per conto dello Stato, sovvenzioni

su buoni della Cassa veneta non depositati a termini dell'art. 4 precedente, ma regolarmente compresi nelle dichiarazioni di che agli articoli 1 e 2.

Art. 6.

Il ministro del tesoro emanerà le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Il ministro del tesoro ha facoltà di farsi anticipare dagli Istituti di emissione le somme necessarie per far fronte alle operazioni considerate negli articoli 4 e 5.

Art. 8.

Le spese di qualsiasi genere necessarie per tutte le operazioni regolate dal presente decreto, graveranno sul cap. 85-*bis*, del bilancio della spesa del Ministero della guerra del corrente esercizio.

Art. 9.

Tutti gli atti, contratti e documenti che occorresse stipulare e produrre per le operazioni su indicate saranno esenti da qualsiasi tassa di registro e bollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — CAVIGLIA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 189 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il regolamento per l'amministrazione dei corpi, Istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'equivalente in contanti da corrispondere al personale familiare delle scuole militari, quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura di cui all'art. 898 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è stabilita in L. 50 al mese.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° ottobre 1918, e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 195 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 24 marzo 1918, n. 420, e 23 maggio 1918, n. 749;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono revocati i decreti 24 marzo 1918, n. 420, e 23 maggio 1918, n. 749, coi quali fu vietata l'esportazione del marmo e alabastro, greggi, in tavole o altrimenti lavorati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — MEDA — SONNINO — CAVIGLIA — DEL BONO — RICCIO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 30 gennaio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Meldola (Forlì).*

ALTEZZA!

In seguito all'accertamento di gravissimi abusi nella gestione degli approvvigionamenti il sindaco di Meldola veniva denunciato all'autorità giudiziaria e successivamente con decreto Luogotenenziale del 12 gennaio 1919 rimosso dalla carica.

Riunitosi frattanto il Consiglio per avvisare i provvedimenti necessari alla sistemazione di detto servizio, i cinque consiglieri che presenziarono all'adunanza, coll'adesione di un altro non inter-

venuto, avendo riconosciuto che l'Amministrazione ordinaria non era più in grado di fronteggiare alle esigenze del momento, rassegnavano le dimissioni. E poichè degli altri quattordici consiglieri, otto erano dimissionari da tempo, uno defunto e due impediti da obblighi militari, il prefetto dovette provvisoriamente affidare la gestione della civica azienda ad un suo commissario. Non potendosi però ai termini del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, ed occorrendo, d'altro canto, dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per metterlo in grado di provvedere al riordinamento amministrativo e finanziario dell'ente, si rende indispensabile - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 21 gennaio u. s. - far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale per sostituire con un commissario Regio quello prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Meldola, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Antonino Colaneri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;

Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 febbraio 1919 è autorizzata la ripresa del traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e le colonie e i territori dell'Impero ottomano e della Bulgaria.

Ai cittadini ed ai sudditi italiani nel Regno, colonie ed all'estero ed a chiunque si trovi nel Regno e nelle colonie è consentito di commerciare con persone od enti stabiliti nei territori anzidetti.

Ai pagamenti relativi a contratti conchiusi in dipendenza della facoltà concessa dal precedente capoverso non si applicano le disposizioni del Titolo III del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1828.

Per i territori della Siria, Palestina, Mesopotamia e Cilicia restano ferme le disposizioni del decreto Ministeriale 10 febbraio 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 36 del successivo giorno 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato addì, 23 febbraio 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 22 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;

Sentito il Comitato pel commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, non è considerato come nemico il territorio dello Stato czeco-slovacco.

Non sono del pari considerati come nemici i già sudditi dell'Impero austro-ungarico residenti in Italia, la cui nazionalità czeco-slovacca risulti da certificato rilasciato dalla rappresentanza in Italia di detto Stato e confermato dall'autorità politica o consolare italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato addì, 23 febbraio 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduti il titolo secondo, capo terzo, e l'art. 171 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge predetto;

Di concerto col ministro per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi per l'anno 1919 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nelle tabelle annesse al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Le quote di contributo dovute per le proprietà delle provincie di Alessandria, Bologna, Ferrara, Forlì, Genova, Novara, Porto Maurizio e Ravenna saranno determinate applicando, in luogo dei saggi medi indicati nelle tabelle per ciascuna delle suddette Provincie, i saggi stabiliti per ogni Comune o frazione censuaria con le seguenti norme:

a) il fabbisogno assicurativo di ciascuna delle otto Provincie sopra indicate, stabilito in lire 427,172 per la provincia di Alessandria, in lire 232,764 per la provincia di Bologna, in lire 139,163 per la provincia di Ferrara, in lire 141,286 per la provincia di Forlì, in lire 232,713 per la provincia di Genova, in lire 410,912 per la provincia di Novara, in lire 71,661 per la provincia di Porto Maurizio e in lire 114,378 per la provincia di Ravenna, verrà ripartito fra i Comuni e le frazioni censuarie costituenti ogni singola Provincia in proporzione del contingente e dell'ultracontingente per l'anno 1919 dell'imposta dei terreni gravante su ciascun Comune o su ciascuna frazione censuaria;

b) in ciascun Comune o frazione censuaria, i saggi del contributo assicurativo dei singoli scaglioni di imposta saranno determinati in base alla parte del fabbisogno relativa al Comune o frazione censuaria e in modo che questi saggi riferiti all'estimo o reddito imponibile ne rappresentino la stessa percentuale indipendentemente dagli scaglioni.

Art. 3.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'articolo 22, lettera *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno indicati nell'ultima colonna delle annesse tariffe (gruppo secondo).

Art. 4.

Le quote di contributo risultanti dall'applicazione dei saggi delle tariffe di cui ai precedenti articoli possono essere aumentato con speciali sovrapremi, entro il limite massimo del 10 per cento di ciascuna quota, quando le quote stesse, a norma dell'art. 18, comma secondo, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, riguardino le proprietà agricole o forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie assumano una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio.

Art. 5.

I contribuenti dovranno versare per l'anno 1919 solo i due terzi delle quote di contributo stabilite a norma degli articoli precedenti, in quattro rate uguali, alle scadenze del 10 giugno, del 10 agosto, del 10 ottobre e del 10 dicembre 1919.

Art. 6.

Le quote di contributo dovuto per le proprietà situate nei territori delle Provincie o dei Comuni già invasi o sgombrati, per le quali non sia possibile formare i ruoli, saranno portate in aumento dei contributi per i successivi esercizi con le norme stabilite dall'art. 17, comma primo, del regolamento 21 novembre 1918, numero 1889.

Ai bisogni di cassa per la gestione dell'assicurazione nei predetti territori sarà provveduto mediante anticipazioni effettuate con prelevamenti temporanei sulle disponibilità o sui fondi di riserva dei compartimenti nei quali l'assicurazione sarà gestita dalla Cassa nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro.

I suddetti prelevamenti e la reintegrazione di essi saranno effettuati con le modalità e nei limiti proposti dalla predetta Cassa nazionale ed approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Roma, 3 febbraio 1919.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro per l'agricoltura: RICCIO.

Tariffe dei contributi per l'anno 1919 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura

GRUPPO I.

Tariffe per estensione e colture e per imposta, applicabili alle provincie di Ancona, Massa Carrara, Napoli e Torino.

Tariffa n. 1 della provincia di Ancona.

a) — TARIFFA PER ESTENSIONE E COLTURE (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lett. *a*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

1	2	3
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo, comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno — Lire
I.	Seminativo arborato. Vigneto. Oliveto. Frutteto. Orto. Giardino	1 30
II.	Seminativo semplice. Prato arborato. Canneto	0 52
III.	Prato semplice. Pascolo	0 13
IV.	Bosco. Incolto produttivo	0 08
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

b) — TARIFFA PER IMPOSTA (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo inferiore o uguale a L. 500.

1	2	3	4	5	6	7	8
Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, e cioè determinata, nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8,80 0/0 per il primo scaglione, del 10 0/0 per il secondo scaglione, del 13 0/0 per il terzo scaglione, del 14 0/0 per il quarto scaglione e del 15 0/0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8,80 0/0 per il primo scaglione e del 10 0/0 per il secondo scaglione							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile
PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI		
Voce I. pel primo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce II. pel secondo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce III. pel terzo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce IV. pel quarto scaglione dei contribuenti — Lire	Voce V. pel quinto scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VI. pel primo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VII. pel secondo scaglione dei contribuenti — Lire	Lire
21 71	19 10	14 69	13 64	12 73	21 71	19 10	1 91

Tariffa n. 2 della provincia di Massa-Carrara.

a) — TARIFFA PER ESTENSIONE E COLTURE (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lett. *a*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

1	2	3
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo, comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno Lire
I.	Seminativo arborato. Seminativo irriguo. Seminativo arborato irriguo. Orto irriguo. Agrumeto. Vigneto. Oliveto	1 75
II.	Seminativo semplice. Prato arborato. Prato irriguo. Prato arborato irriguo. Canneto . . .	1 50
III.	Prato semplice. Pascolo. Pascolo arborato. Pascolo cespugliato	0 50
IV.	Castagneto da frutto. Bosco d'alto fusto. Bosco ceduo. Bosco misto. Incolto produttivo . .	0 25
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

b) — TARIFFA PER IMPOSTA (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo inferiore o uguale a L. 500.

1	2	3	4	5	6	7	8
Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, e cioè determinata, nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8,80 0[0 per il primo scaglione, del 10 0[0 per il secondo scaglione, del 13 0[0 per il terzo scaglione, del 14 0[0 per il quarto scaglione e del 15 0[0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8,80 0[0 per il primo scaglione e del 10 0[0 per il secondo scaglione							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile
PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI		
Voce I. pel primo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce II. pel secondo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce III. pel terzo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce IV. pel quarto scaglione dei contribuenti — Lire	Voce V. pel quinto scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VI. pel primo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VII. pel secondo scaglione dei contribuenti — Lire	Lire
33 18	29 20	22 46	20 86	19 47	33 18	29 20	2 92

Tariffa n. 3 della provincia di Napoli.

a) — TARIFFA PER ESTENSIONE E COLTURE (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lett. *a*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

1	2	3
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo, comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno Lire
I.	Seminativo arborato. Vigneto. Oliveto. Agrumeto. Frutteto. Orto. Giardino	1 75
II.	Seminativo semplice. Prato	1 50
III.	Bosco d'alto fusto. Bosco ceduo. Castagneto. Salceto	1 —
IV.	Pascolo semplice. Pascolo arborato. Incolto produttivo	0 75
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

b) — TARIFFA PER IMPOSTA (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo inferiore o uguale a L. 500.

1	2	3	4	5	6	7	8
Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, e cioè determinata, nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8,80 0|0 per il primo scaglione, del 10 0|0 per il secondo scaglione, del 13 0|0 per il terzo scaglione, del 14 0|0 per il quarto scaglione e del 15 0|0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8,80 0|0 per il primo scaglione e del 10 0|0 per il secondo scaglione							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile
PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI		
Voce I. pel primo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce II. pel secondo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce III. pel terzo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce IV. pel quarto scaglione dei contribuenti — Lire	Voce V. pel quinto scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VI. pel primo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VII. pel secondo scaglione dei contribuenti — Lire	Lire
8 64	7 60	5 85	5 43	5 07	8 64	7 60	0 76

Tariffa n. 4 della provincia di Torino.

a) — TARIFFA PER ESTENSIONE E COLTURE (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lett. *a*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

1	2	
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo, comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno — Lire
I.	Seminativo arborato. Seminativo irriguo. Vigneto. Frutteto. Orto. Giardino	1 75
II.	Seminativo semplice. Prato arborato irriguo. Prato arborato. Prato irriguo. Canneto . . .	1 50
III.	Prato semplice. Pascolo.	0 52
IV.	Bosco ceduo. Bosco misto. Bosco d'alto fusto. Incolto produttivo	0 25
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

b) — TARIFFA PER IMPOSTA (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo inferiore o uguale a L. 500.

1	2	3	4	5	6	7	8
Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, e cioè determinata, nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8,80 0|0 per il primo scaglione, del 10 0|0 per il secondo scaglione, del 13 0|0 per il terzo scaglione, del 14 0|0 per il quarto scaglione e del 15 0|0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8,80 0|0 per il primo scaglione e del 10 0|0 per il secondo scaglione							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile
PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI		
Voce I. pel primo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce II. pel secondo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce III. pel terzo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce IV. pel quarto scaglione dei contribuenti — Lire	Voce V. pel quinto scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VI. pel primo scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VII. pel secondo scaglione dei contribuenti — Lire	Lire
21 93	19 30	14 85	13 79	12 87	21 93	19 30	1 93

GRUPPO II. — TARIFFE PER IMPOSTA

(art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450 e art. 18, lett *b*), pel regolamento 21 novembre 1918, n. 1889) applicabili a tutte le proprietà di ciascuna Provincia, escluse le proprietà delle provincie di Ancona, Massa-Carrara, Napoli e Torino.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine della tariffa	PROVINCIE, CIRCONDARI O COMUNI **Contribuenti godenti abbuono, maggiori contribuenti, e contribuenti non godenti abbuono, minori contribuenti**	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, e cioè determinata: *a*) **nelle Provincie a nuovo catasto e nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell' 8,80 %** per il primo **scaglione,** del 10 % **per il secondo scaglione,** del 13 % **per il terzo scaglione,** del 14 % per il quarto scaglione **e del** 15 % **per il quinto scaglione, e nei riguardi degli enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell' 8,80 % per il primo scaglione** e del 10 % **per** il secondo **scaglione**: *b*) nelle Provincie **a vecchio catasto e nei riguardi** dei privati **contribuenti o degli enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote corrispondenti a quelle sopra indicate, detratto l'abbuono per** le aliquote dei **contribuenti che godono** di esso dove è **fatta distinzione** fra contribuenti non godenti **abbuono,** maggiori contribuenti, e contribuenti godenti abbuono, minori contribuenti							Saggi di contributo corrispondenti **a** quelli di cui alle precedenti colonne, al netto **dell'aggio** esattoriale, riferiti **a** 100 di estimo o rendita imponibile	**Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti o di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, la imposta terreni** (art. 22, lett. *b*), **del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889)**
		PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI			
		Voce I. del primo scaglione dei contribuenti	Voce II. pel secondo scaglione dei contribuenti	Voce III. pel terzo scaglione dei contribuenti	Voce IV. pel quarto scaglione dei contribuenti	Voce V. pel quinto scaglione dei contribuenti	Voce VI. pel primo scaglione dei contribuenti	Voce VII. pel secondo scaglione dei contribuenti		
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	Tar. n. 5 (saggi medi) della provincia di Alessandria	14 08	12 39	9 53	8 86	8 26	14 08	12 39	0 92	0 91
	Tar. n. 6 della provincia di Aquila:									0 32
	Maggiori contribuenti	17 84	15 70	12 08	11 22	10 47	17 84	15 70	3 96	
	Minori contribuenti	25 49	21 34	15 16	13 83	12 70	25 49	21 34		
	Tar. n. 7 della provincia di Arezzo	17 48	15 38	11 83	10 99	10 26	17 48	15 38	3 07	0 51
	Tar. n. 8 della provincia di Ascoli Piceno . .	21 88	19 25	14 81	13 76	12 84	21 88	19 25	2 05	0 79
	Tar. n. 9 della provincia di Avellino:									0 65
	Maggiori contribuenti	11 63	9 71	7 47	6 94	6 47	11 03	9 71	2 46	
	Minori contribuenti	15 76	13 19	9 38	8 55	7 85	15 76	13 19		
	Tar. n. 10 della provincia di Bari:									0 68
	Maggiori contribuenti	12 66	11 14	8 57	7 96	7 43	12 66	11 14	2 89	
	Minori contribuenti	18 09	15 14	10 76	9 81	9 01	18 09	15 14		
	Tar. n. 11 della provincia di Benevento:									0 66
	11 *a*. — Intera provincia, meno i comuni di Benevento, Sant'Angelo a Cupolo e San Leucio:									
	Maggiori contribuenti	13 93	12 26	9 13	8 76	8 18	13 93	12 26	3 21	
	Minori contribuenti	19 91	16 66	11 84	10 80	9 92	19 91	16 66		
	11 *b*. — Comuni di Benevento, Sant'Angelo a Cupolo e San Leucio:									
	Maggiori contribuenti	8 68	7 64	5 88	5 46	5 10	8 68	7 64	0 43	
	Minori contribuenti	12 40	10 38	7 38	6 73	6 18	12 40	10 38		
	Tar. n. 12 della provincia di Bergamo	28 07	24 70	19 —	17 64	16 47	28 07	24 70	2 47	0 85
	Tar. n. 13 (saggi medi) della provincia di Bologna	11 79	10 38	7 98	7 42	6 92	11 79	10 38	1 16	0 66
	Tar. n. 14 della provincia di Brescia	18 07	15 90	12 23	11 36	10 60	18 07	15 90	1 59	0 61
	Tar. n. 15 della provincia di Cagliari:									0 20
	Maggiori contribuenti	14 56	12 81	9 86	9 16	8 55	14 56	12 81	2 25	
	Minori contribuenti	20 81	17 41	12 38	11 28	10 37	20 81	17 41		
	Tar. n. 16 della provincia di Caltanissetta:									0 46
	Maggiori contribuenti	20 33	17 89	13 76	12 79	11 93	20 33	17 89	3 21	
	Minori contribuenti	29 05	24 31	17 28	15 76	14 47	29 05	24 31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tar. n. 17 della provincia di Campobasso:									0 51
	Maggiori contribuenti	24 81	21 83	16 80	15 61	14 56	24 81	21 83	5 66	
	Minori contribuenti	35 45	29 67	21 09	19 23	17 66	35 45	29 67		
	Tar. n. 18 della provincia di Caserta:									0 86
	18 *a.* — Intera provincia, meno il circondario di Nola e il comune di Pontecorvo:									
	Maggiori contribuenti	11 07	9 74	7 49	6 96	6 50	11 07	9 74	2 72	
	Minori contribuenti	15 82	13 24	9 41	8 58	7 88	15 82	13 24		
	18 *b.* — Circondario di Nola	11 14	9 80	7 54	7 —	6 53	11 14	9 80	0 98	
	18 *c.* — Comune di Pontecorvo:									
	Minori contribuenti	76 19	63 77	45 32	41 32	37 96	76 19	63 77	0 49	
	Tar. n. 19 della provincia di Catania:									0 61
	Maggiori contribuenti	20 25	17 82	13 71	12 74	11 89	20 25	17 82	3 14	
	Minori contribuenti	28 94	24 22	17 21	15 69	14 42	28 94	24 22		
	Tar. n. 20 della provincia di Catanzaro:									0 52
	Maggiori contribuenti	15 63	13 75	10 58	9 83	9 17	15 63	13 75	3 91	
	Minori contribuenti	22 34	18 69	13 29	12 11	11 13	22 34	18 69		
	Tar. n. 21 della provincia di Chieti:									0 77
	Maggiori contribuenti	21 60	19 01	14 62	13 59	12 68	21 60	19 01	5 13	
	Minori contribuenti	30 87	25 83	18 36	16 74	15 38	30 87	25 83		
	Tar. n. 22 della provincia di Como	31 36	27 60	21 23	19 71	18 40	31 36	27 60	2 76	0 80
	Tar. n. 23 della provincia di Cosenza:									0 43
	Maggiori contribuenti	18 97	16 69	12 84	11 93	11 14	18 97	16 69	4 93	
	Minori contribuenti	27 11	22 69	16 12	14 70	13 51	27 11	22 69		
	Tar. n. 24 della provincia di Cremona	11 70	10 30	7 92	7 36	6 87	11 70	10 30	1 03	1 —
	Tar. n. 25 della provincia di Cuneo	20 80	18 30	14 08	13 07	12 20	20 80	18 30	1 83	0 67
	Tar. n. 26 (saggi medi) della provincia di Ferrara	14 47	12 73	9 80	9 10	8 49	14 47	12 73	1 21	0 70
	Tar. n. 27 della provincia di Firenze	17 23	15 16	11 60	10 84	10 11	17 23	15 16	3 03	0 69
	Tar. n. 28 della provincia di Foggia:									0 40
	Maggiori contribuenti	13 25	11 66	8 97	8 33	7 78	13 25	11 66	2 84	
	Minori contribuenti	18 93	15 85	11 26	10 27	9 43	18 93	15 85		
	Tar. n. 29 (saggi medi) della provincia di Forlì	13 80	12 14	9 34	8 68	8 10	13 80	12 14	1 14	0 78
	Tar. n. 30 (saggi medi) della provincia di Genova	21 09	18 56	14 28	13 27	12 38	21 09	18 56	0 22	0 63
	Tar. n. 31 della provincia di Girgenti:									0 52
	Maggiori contribuenti	18 06	15 89	12 23	11 36	10 60	18 06	15 89	2 80	
	Minori contribuenti	25 81	21 60	15 35	14 —	12 86	25 81	21 60		
	Tar. n. 32 della provincia di Grosseto	22 31	19 63	15 10	14 03	13 10	22 31	19 63	3 92	0 18
	Tar. n. 33 della provincia di Lecce:									0 52
	Maggiori contribuenti	13 11	11 54	8 88	8 25	7 70	13 11	11 54	2 87	
	Minori contribuenti	18 73	15 68	11 14	10 16	9 33	18 73	15 68		
	Tar. n. 34 della provincia di Livorno.	15 39	13 54	10 42	9 68	9 03	15 39	13 54	2 71	0 39
	Tar. n. 35 della provincia di Lucca	17 81	15 67	12 06	11 20	10 45	17 81	15 67	3 13	0 92
	Tar. n. 36 della provincia di Macerata	14 62	12 87	9 90	9 20	8 58	14 62	12 87	1 37	0 51
	Tar. n. 37 della provincia di Mantova	12 61	11 10	8 54	7 93	7 40	12 61	11 10	1 11	0 76
	Tar. n. 38 della provincia di Messina:									0 70
	Maggiori contribuenti	22 87	20 13	15 48	14 39	13 42	22 87	20 13	3 56	
	Minori contribuenti	32 68	27 35	19 44	17 72	16 28	32 68	27 35		
	Tar. n. 39 della provincia di Milano	14 21	12 50	9 62	8 93	8 33	14 21	12 50	1 25	1 33
	Tar. n. 40 della provincia di Modena	16 82	14 80	11 38	10 57	9 87	16 82	14 80	1 48	0 70
	Tar. n. 41 (saggi medi) della provincia di Novara	14 27	12 56	9 66	8 98	8 38	14 27	12 56	2 04	0 74
	Tar. n. 42 della provincia di Padova.	23 86	21 —	16 15	15 —	14 —	23 86	21 —	2 10	1 26
	Tar. n. 43 della provincia di Palermo:									0 49
	Maggiori contribuenti	13 36	11 76	9 04	8 40	7 84	13 36	11 76	2 07	
	Minori contribuenti	19 09	15 98	11 36	10 35	9 51	19 09	15 98		
	Tar. n. 44 della provincia di Parma	13 85	12 19	9 38	8 71	8 13	13 85	12 19	3 05	0 56
	Tar. n. 45 della provincia di Pavia.	13 75	12 10	9 31	8 64	8 07	13 75	12 10	1 21	0 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tar. n. 46 della provincia di Perugia.	14 08	12 39	9 53	8 86	8 26	14 08	12 39	1 32	0 59
	Tar. n. 47 della provincia di Pesaro-Urbino. .	19 42	17 09	13 15	12 22	11 40	19 42	17 09	1 82	0 52
	Tar. n. 48 della provincia di Piacenza:									0 57
	48 *a.* — Intera provincia, meno la frazione di Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda:	10 05	8 84	6 80	6 32	5 90	10 05	8 84	2 21	
	48 *b.* — Frazione di Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda:	10 28	9 05	6 96	6 47	6 03	10 28	9 05	0 32	
	Tar. n. 49 della provincia di Pisa	16 98	14 94	11 50	10 68	9 97	16 98	14 94	2 99	0 50
	Tar. n. 50 (saggi medi) della provincia di Porto Maurizio	33 76	29 71	22 86	21 24	19 82	33 76	29 71	0 29	0 63
	Tar. n. 51 della provincia di Potenza:									0 28
	51 *a.* — Circondario di Potenza:									
	Maggiori contribuenti	14 55	12 80	9 85	9 15	8 54	14 55	12 80	3 51	
	Minori contribuenti	23 48	19 24	13 26	12 02	10 99	23 48	19 24		
	51 *b.* — Circondario di Lagonegro:									
	Maggiori contribuenti	17 59	15 48	11 91	11 06	10 33	17 59	15 48	4 28	
	Minori contribuenti	29 32	23 89	16 33	14 77	13 49	29 32	23 89		
	51 *c.* — Circondario di Matera:									
	Maggiori contribuenti	9 28	8 17	6 28	5 84	5 45	9 28	8 17	2 19	
	Minori contribuenti	12 89	10 84	7 75	7 08	6 51	12 89	10 84		
	51 *d.* — Circondario di Melfi:									
	Maggiori contribuenti	14 28	12 57	9 67	8 98	8 38	14 28	12 57	3 37	
	Minori contribuenti	17 85	15 25	11 18	10 26	9 49	17 85	15 25		
	Tar. n. 52 (saggi medi) della provincia di Ravenna:	11 11	9 78	7 52	6 99	6 52	11 11	9 78	1 04	0 69
	Tar. n. 53 della provincia di Reggio Calabria:									0 75
	Maggiori contribuenti	21 24	18 69	14 38	13 36	12 47	21 24	18 69	4 54	
	Minori contribuenti	30 35	25 40	18 05	16 46	15 12	30 35	25 40		
	Tar. n. 54 della provincia di Reggio Emilia. .	17 27	15 20	11 69	10 86	10 13	17 27	15 20	1 52	0 76
	Tar. n. 55 della provincia di Roma.	11 89	10 46	8 05	7 48	6 98	11 89	10 46	1 07	0 39
	Tar. n. 56 della provincia di Rovigo	12 84	11 30	8 69	8 08	7 54	12 84	11 30	3 03	0 89
	Tar. n. 57 della provincia di Salerno:									0 63
	57 *a.* — Intera provincia, meno il circondario di Salerno.									
	Maggiori contribuenti	17 93	15 78	12 14	11 28	10 52	17 93	15 78	4 35	
	Minori contribuenti	25 62	21 44	15 24	13 90	12 77	25 62	21 44		
	57 *b.* — Circondario di Salerno:	16 02	14 10	10 85	10 07	9 40	16 02	14 10	1 41	
	Tar. n. 58 della provincia di Sassari:									0 17
	Maggiori contribuenti	20 31	17 87	13 75	12 77	11 92	20 31	17 87	3 14	
	Minori contribuenti	29 02	24 29	17 26	15 74	14 46	29 02	24 29		
	Tar. n. 59 della provincia di Siena.	17 53	15 43	11 87	11 03	10 29	17 53	15 43	3 08	0 36
	Tar. n. 60 della provincia di Siracusa:									0 58
	Maggiori contribuenti	17 04	15 —	11 54	10 72	10 —	17 04	15 —	2 65	
	Minori contribuenti	24 35	20 38	14 48	13 21	12 13	24 35	20 38		
	Tar. n. 61 della provincia di Sondrio	61 86	54 44	41 88	38 91	36 31	61 86	54 44	14 59	0 50
	Tar. n. 62 della provincia di Teramo:									0 60
	Maggiori contribuenti	20 52	18 06	13 89	12 91	12 05	20 52	18 06	4 70	
	Minori contribuenti	29 32	24 54	17 44	15 90	14 61	29 32	24 54		
	Tar. n. 63 della provincia di Trapani:									0 58
	Maggiori contribuenti	21 94	19 31	14 85	13 80	12 88	21 94	19 31	3 40	
	Minori contribuenti	31 35	26 24	18 65	17 —	15 62	31 35	26 24		
	Tar. n. 64 della provincia di Treviso.	35 23	31 —	23 85	22 14	20 67	35 23	31 —	3 10	1 18
	Tar. n. 65 della provincia di Venezia	20 35	17 91	13 78	12 80	11 95	20 35	17 91	4 80	0 78
	Tar. n. 66 della provincia di Verona	17 16	15 10	11 61	10 79	10 07	17 16	15 10	1 51	0 77
	Tar. n. 67 della provincia di Vicenza.	21 93	19 30	14 85	13 79	12 87	21 93	19 30	1 93	0 82

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro per l'agricoltura: RICCIO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Eugenio Genta.

Membro supplente: comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: comm. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione del sequestro di 460 casse di scatole di carne in conserva caricate nell'aprile 1918 a Buenos Aires dalla Compagnia Swift di La Plata sul piroscafo nazionale *Garibaldi*;

Udita la relazione del Commissario delegato cons. Biscaro;

Sentito il Commissario del Governo, il quale concluse perchè la Commissione voglia ordinare il rilascio al legittimo proprietario delle 460 casse di scatole di carne in conserva sequestrate a Genova nel giorno 8 giugno 1918 sul piroscafo nazionale *Garibaldi*, previo pagamento delle spese di custodia;

Sentito il procuratore della Ditta Swift, avv. Francesco Montefredini il quale concluse perchè accertata la regolarità della spedizione, sia riservato alla Ditta Swift ogni diritto pel risarcimento dei danni che eventualmente la merce abbia sofferto per effetto della prolungata giacenza;

Ritenuto che nei primi giorni del maggio 1918 veniva intercettato un telegramma da Buenos Aires, diretto dalla Ditta Swift a F. H. Escoubè di Genova, nel quale si informava come dagli agenti della Compagnia armatrice del piroscafo *Garibaldi* si insistesse non dovere la S. S. S. (Société Suisse de surveillance économique di Berna) figurare quale consegnataria delle 460 casse di carne in conserva caricate nella nave, stante il divieto degli imbarchi per la Svizzera via Genova, e si richiedeva l'Escoubè di adoperarsi per figurare lui come consegnatario, così essendo stato telegrafato dalla Legazione italiana alle autorità italiane;

Che, sollevatosi il dubbio di tentativo di contrabbando e di irregolarità nel carico in relazione alle norme adottate dal Governo per i trasporti di merci nelle navi che, come il *Garibaldi*, prestavano servizio per conto dello Stato, e verificatosi l'arrivo della merce al porto di Genova che il capitano aveva, sopra richiesta scritta degli agenti in Montevideo, della Società armatrice (Transatlantica italiana) alterato il manifesto di bordo, sostituendovi come destinataria delle 460 casse la ditta F. H. Escoubè di Genova alla S. S. S. che vi figurava iscritta per conto della Società Swift American Trading e C. di Losanna, mentre era rimasto inalterato l'esemplare della polizza presso lo stesso capitano, la Commissione militare per la visita delle navi in Genova procedette il giorno 8 giugno 1918 al fermo delle casse nel successivo giorno 13, dietro istruzioni telegraficamente impartite dal Ministero della marina, redasse verbale di sequestro disponendo l'introduzione delle casse medesime in un magazzino sotto la vigilanza doganale:

Che con nota 18 luglio 1918 il Ministero della marina richiese il commissario del Governo di promuovere il giudizio di cattura per titolo di contrabbando; la cui sussistenza si induceva per il tenore equivoco del telegramma intercettato, per l'alterazione del manifesto di bordo e perchè si riferiva che la ditta Escoubè di Genova fosse iscritta nella lista nera intercalleata;

Ritenuto che, iniziato il giudizio per la legittimazione della cattura, l'istruzione ha chiarito che in realtà la merce era stata caricata a Buenos Ayres con destinazione per il consumo in Svizzera alla «Société Suisse de Surveillance économique» di Berna, la quale per la sua composizione e per il suo regolamento interno garantisce ai Governi dell'Intesa che le merci importate in Svizzera per il suo tramite saranno lavorate e consumate esclusivamente entro i confini del territorio svizzero; che la disposizione riservata alle sole merci destinate all'Italia in carico delle navi noleggiate per conto dello Stato, era una norma d'ordine interno, la cui inosservanza da parte del capitano della nave non traeva con sè alcuna sanzione in confronto delle ditte nazionali od estere che fossero riuscite ad imbarcarvi merci con destinazioni per altri paesi, purchè fosse escluso ogni sospetto di contrabbando;

che l'invio del telegramma della Compagnia Swift ad Escoubè e l'istruzione data dal capitano di fare apparire consegnatario della merce Escoubè anzichè la S. S. S. si rappresentano siccome la conseguenza di disposizioni o suggerimenti del generale Costantino capo dell'ufficio italiano dei trasporti in Buenos Ayres, il quale, dopo che la nave era già partita da quel porto, avendo constatata l'avvenuta irregolarità del carico di merce diretta in Svizzera, credette di poter rimediare all'errore col provocare un mutamento, durante il viaggio della nave, nella destinazione; che quanto alla persona dell'Escoubè, se è vero che durante il suo soggiorno a Genova fu sospettato di contrabbando, non è men vero che sino dall'inverno 1917-918 lasciata definitivamente l'Italia, aveva col consenso della Compagnia Swift (casa madre di Chicago) ceduta la rappresentanza in Italia di essa Compagnia a tale Hannan, suddito inglese, il quale nell'aprile e maggio 1918 continuava a gestirla sotto il nome dello stesso Escoubè, perchè la cessione non era stata per anco notificata alla Compagnia Swift, succursale di La Plata, nè alla Camera di commercio di Genova, onde, quale che fosse stato il contegno precedentemente tenuto dall'Escoubè, niuna influenza egli aveva potuto esercitare sulle pratiche relative alla spedizione delle 460 casse, svoltesi in concorso del suo successore Hannan ora defunto, a carico del quale non era mai stato sollevato alcun sospetto di contrabbando;

Ritenuto pertanto che, se in un primo momento appariva giustificata la cattura dal fatto che l'alterazione del manifesto di bordo e la contraddizione fra la registrazione così attuata e la polizza avevano potuto ingenerare incertezza sulla vera destinazione della merce, che è in questo caso a presumersi ostile a termini dell'articolo 46 delle norme per l'esercizio del diritto di preda approvato con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600, i risultati della istruzione avendo posto in evidenza, con la esclusione d'ogni sospetto di contrabbando, la prova contraria all'accennata presunzione, ne reclamano ora la immediata liberazione;

Ritenuto che le spese di custodia delle 460 casse devono stare a carico della proprietaria Compagnia Swift nel cui interesse sono state sostenute e ciò senza pregiudizio dell'azione per risarcimento di danni ch'essa si riserva di esperire;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede, in conformità alle conclusioni del commissario del Governo;

Ordina il rilascio alla Compagnia Swift di La Plata delle 460 casse di scatole di carne in conserva sequestrate in Genova il giorno 8 giugno 1918 sul piroscafo nazionale *Garibaldi* previo pagamento delle spese di custodia.

Così deciso in Camera di Consiglio, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209, il 4 gennaio 1919.

Martino, Barbavara, Biscaro, Genta, Formica, Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 18 gennaio 1919.

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

(1ª *pubblicazione*)

Titoli della già Società delle **Ferrovie del Monferrato** — il cui servizio venne assunto dal tesoro dello Stato e poi affidato alla Direzione generale del Debito pubblico — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 29 gennaio 1919

45ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

21 736 1004 1107 1254 1730 1873 1966 2137 2521 2954
69 818 1040 1140 1515 1765 1906 1998 2317 2528 2966
490 937 1054 1250 1706 1832 1916 2086 2460 2763 2991
534 996

La decorrenza delle annualità delle dette azioni estratte, cessa dal 1° gennaio 1919, ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio successivo, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione dei titoli, muniti delle loro cedole non scadute, cioè di quelle segnate coi nn. 47 a 92 per le annualità 1° gennaio 1920 al 1° gennaio 1965.

53ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 252 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 (parte supplementare).

1 2659 4479 7604 9065 11730 13934 16163 17741 19522 21290
19 2667 4551 7613 9070 11735 14199 16180 17767 19647 21466
172 2795 4567 7638 9099 11794 14604 16207 17889 19834 21656
217 2797 4605 7663 9546 12031 14636 16322 17943 19914 21806
397 2827 4702 7828 9665 12056 14752 16326 18242 19998 21950
431 2990 4730 7840 9837 12173 14902 16377 18266 20124 22040
484 3058 4740 7864 9898 12188 14991 16396 18283 20130 22266
1185 3167 5091 7894 9901 12250 15008 16433 18336 20184 22327
1297 3170 5126 8003 9903 12329 15030 16547 18394 20219 22436
1315 3275 5336 8169 9929 12339 15067 16557 18404 20351 22683
1323 3324 5498 8176 10181 12724 15101 16702 18491 20370 22737
1412 3440 5594 8310 10396 12844 15123 16771 18546 20376 22752
1501 3516 5638 8348 10398 12861 15326 16927 18638 20397 22914
1547 3716 6064 8399 10650 13069 15430 16972 18850 20419 22934
1618 3856 6138 8402 11039 13174 15595 16991 18940 20526 23275
1869 3964 6476 8452 11094 13353 15598 17004 18917 20671 23297
1935 4089 6673 8598 11148 13373 15625 17025 19228 20735 23412
1978 4223 6851 8683 11170 13403 15658 17070 19264 20804 23467
2049 4300 6898 8728 11182 13601 15865 17109 19361 20876 23700
2051 4385 7004 8790 11372 13620 15769 17129 19373 20962 23 04
2216 4396 7353 8900 11538 13643 15781 17400 19418 21031 23891
2377 4407 7524 8971 11589 13847 15785 17530 19466 21183 23957
2438 4467 7539 9014 11632 13904 16148 17680 19473 21266

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi dal 1° luglio 1919, e dal detto giorno incomincerà il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, contro restituzione dei titoli muniti delle cedole non maturate al pagamento, cioè quelle numero 114. Semestre 1° gennaio 1920, al numero 140 semestre 1° gennaio 1933:

nello Stato - mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione generale od a mezzo delle intendenze di finanza;

all'estero - direttamente presso la Banca fratelli de Rothschild a Parigi.

23ª ESTRAZIONE.

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere pei tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati colle leggi 10 luglio 1862, n. 702; e 14 maggio 1865, n. 2279 ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare)

N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno

5692 5889 6234 6515 6538 6570 6620 6648 6791 6794 6803
5748 6146 6410 6533 6542 6572 6623 6701

N. 31 titoli decupli di dieci azioni ciascuno

dal	7132	al	7141	dal	16142	al	16151
»	7162	»	7171	»	17792	»	17801
»	7442	»	7451	»	21332	»	21841
»	8192	»	8201	»	23692	»	23701
»	9352	»	9361	»	24592	»	24601
»	9592	»	9601	»	24652	»	24661
»	10662	»	10671	»	24892	»	24901
»	10832	»	10841	»	24922	»	24931
»	12032	»	12041	»	25002	»	25011
»	12272	»	12281	»	25442	»	25451
»	12852	»	12861	»	25652	»	25661
»	13132	»	13141	»	25962	»	25971
»	13372	»	13381	»	26022	»	26031
»	14192	»	14201	»	27082	»	27091
»	14202	»	14211	»	27192	»	27201
»	14672	»	14681				

Le suddette azioni estratte, del capitale nominale di L. 500 ciascuna, sono rimborsabili dal 1° luglio 1919, ed il loro rimborso verrà effettuato con deduzione della tassa di circolazione mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che verranno emessi da questa Direzione generale contro restituzione dei titoli, accompagnati da regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale stessa od a mezzo delle Intendenze di finanza.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data della inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al tesoro dello Stato giusta l'art. 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati con R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

Roma, addì 29 gennaio 1919.

Per il direttore capo divisione: CIMINI.

Per il direttore generale: DIMA.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 22 febbraio 1919, da valere dal giorno 21 febbraio al giorno 3 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 22 febbraio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 febbraio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	81.55	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 56	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 29 dicembre 1917:

Genitori.

Gullo Antonino di Giuseppe, soldato, L. 630 — Guagin Luigi di Luigi, id., L. 630 — Cursi Antonio di Luigi, id., L. 630 — Fotra Maria Rosa di Carbone Domenico, id., L. 630 — Vacca Efisia di Paiana Luigi, id., L. 630 — Fiorini Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Spinelli Tommaso di Savino, id., L. 315 — Curci Isabella di Zanni Domenico, id., L. 630 — Marice Carmela di Cataldo Giuseppe, id., L. 630 — Panetto Giovanni di Zaverio, id., L. 630.

Russo Antonino di Giuseppe, soldato, L. 630 — Ferrini Feliciano di Enrico, id., L. 630 — Melfi Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Viale Lorenzo di Agostino, id., L. 420 — Calzolari Fiovarante di Luigi, id., L. 630 — Lumini Antonio di Orlando, id., L. 630 — Corzani Santa di Navarra Mario, id., L. 630 — Portieri Stefano di Mario, sergente, L. 1120 — Porrega Pietro di Pasquale, soldato, L. 630 — Gugliotta Conone di Gaetano, id., L. 630 — Buttiglieri Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Narducci Maria di Russo Alessandro, id., L. 630 — Cerabona Maria di Costanza Gaetano, id., L. 630.

Moschioni Antonio di Giovanni, soldato, L. 630 — Cerati Raffaele di Nazzareno, caporale, L. 840 — Sartore Angela di Carbonetto Salvatore, soldato, L. 630 — Pattucci Angela di Cococcetta Gaetano, sergente, L. 1120 — Andrenelli Antonio di Agostino, caporale, L. 840 — Bignasco Angela di Cavallini Silvio, soldato, L. 630 — Benassi Carolina di Manghi Virino, id., L. 630 — Regazzone Filomena di Rossini Felice, id., L. 630 — Papa Ferdinando di Antonio, caporale, L. 840 — Losacco Giuseppe di Nicola, soldato, L. 630 — Tabanelli Matteo Pietro di Antonio Celeo, id., L. 630 — Biondi Giov. Battista di Giovanni, id., L. 630.

Passuti Angelo di Rinaldo, soldato, L. 630 — Mengo Francesca di Tassoni Giuseppe, id., L. 630 — Novello Francesco di Santo, caporale, L. 840 — Palazzo Francesco di Pietro, soldato, L. 630 — Messina Mario di Venerando, id., L. 630 — Orsi Amabile di Giovannetti Luigi, id., L. 630 — Flore Domenico di Francesco, id., L. 630 — Perotti Leandro di Carlo, id., L. 630 — Colasuto Giovanni Battista di Antonio, id., L. 630 — Barbagallo Michele di Camillo, id., L. 630 — Giacomelli Giuseppina di Turrini Francesco, id., L. 630.

Monti Enrico di Sante, soldato, L. 630 — Morreale Antonina di Canalella Sebastiano, id., L. 630 — Spinelli Attilio di Marino, id., L. 630 — Torti Barbara di Giammaria Adolfo, id., L. 630 — Guerrazzi Mario di Ansimi Giovanni, id., L. 630 — Trapletti Martino di Leonizio, id., L. 630 — Mascia Antonio di Francesco, id., L. 630 — Scoloii Lorenzo di Angelo, id., L. 630 — Storti Lucio di Profeta Francesco, id., L. 630 — Viola Angelo di Davidi caporale maggiore, L. 840 — Cobsubo Vincenzo di Francesco, caporale, L. 840.

Cingottini Pellegrino di Bramante, soldato, L. 630 — Scanziani Edoardo di Giuseppe, id., L. 630 — Fiorentini Geremia di Engino, id., L. 630 — Salupo Carmela di Liuzzo Antonino, id., lire 630 — Alemanno Maria di Sabia Cesare, id., L. 630 — Longhi Amadio di Giuseppe, id., L. 630 — Rubino Ferdinando di Mongelli Vito Giuseppe, sergente, 1120 — Conti Ubaldo di Nazzareno, soldato, id., L. 630 — Boldrini Maurelio di Gustavo, id., L. 630 — Parma Paolo di Adamo, id., L. 630 — Casali Francesco di Adelmo, id., L. 630 — Barbieri Giovanni di Lorenzo, id., L. 630 — Vecchiattini Angela di Florindo, caporale maggiore L. 850 — Savioli Giuditta, di Gallati Francesco, id., L. 840.

Caracciolo Carlo di Mario, soldato, L. 630 — Sentimenti Luigi di Pietro, id., L. 630 — Gallea Giovanni di Vittorio, id., L. 630 — Dotti Giovanni di Castelluccio, id., L. 630 — Grossi Giuseppe di Giulio, sergente, L. 1120 — Nuti Maria Luisa di Grossi Giulio, id., L. 1120 — Bardi Francesco di Martino e Luigi, soldato, lire 630 — Della Ciana Agostino di Giovanni, id., L. 630 — Mondini Luigi di Giacomo, id., L. 630 — Fantini Luigia di Bellei Giovanni, id., L. 630 — Berardi Angelo Domenico di Cesare, id., L. 630 — Ripamonti Ambrogio di Cesare, id., L. 630 — Ianniello Francesco di Antonio, id., L. 630 — Cosubi Cleofe di Pennafina Giorgio, id., L. 630 — Piperno Angelo di Vittorio, id., L. 630 — Poppli Agostino di Alberto, id., L. 630.

Mariani Gaetano di Umberto, sergente, L. 1120 — Fino Bernardo di Gio. Batta, soldato, L. 630 — Moscardo Francesco di Luciano, id., L. 630 — Repetto Giacomo di Gaetano, id., L. 630 — Scardina Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Rigoletti Giovanni di Pietro, id., L. 630 — Zucchelli Francesco di Luigi, id., L. 420 — Merlini Emilio di Lavinio, id., L. 630 — Ribolzi Enrico di Alfonso, id., L. 630 — Camardo Nicola di Pocco, id., L. 630 — Fabbian Angelo di Alberto, caporal maggiore, L. 840 — Necchi Giuseppe di Mario, soldato, L. 630 — Graziano Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Proserpio Mario di Peredo Ambrogio, id., L. 630.

Lopatriello Maria Teresa di Barbaro Domenico, soldato, L. 630 — Melloni Giovanni di Gino, caporale, L. 840 — Mainetti Luigi di Arturo, soldato, L. 630 — Fabbris Giuseppe di Alessandro, id., L. 630 — Dielo Alessandro di Eugenio, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PALERMO, 28. — Nel pomeriggio le autorità civili e militari e l'alta magistratura, invitati dal comandante della difesa marittima, hanno visitato con grande compiacimento i due sottomarini tedeschi *U C 94* e *U C 98*, di 500 tonnellate ciascuno, comandati dai tenenti di vascello Franchi e Ruppini. Essi sono giunti con mezzi propri dall'Inghilterra.

Settori esteri.

LONDRA, 27. — L'*Agenzia Reuter* ha da Ecaterinodar in data 22: Il generale Denikin ha pubblicato un ordine del giorno col quale ringrazia i cosacchi del Kuban delle gesta che essi hanno compiuto nel Caucaso, aggiungendo che se i cosacchi del Don non avessero ricevuto aiuto potrebbe essere che presentemente non solo essi ma anche i cosacchi di Kuban si trovassero a mal partito.

L'assemblea del Kuban ha diretto ai cosacchi del Don il seguente messaggio: « Vi consideriamo come fratelli e combatteremo al vostro fianco contro i bolscevichi invasori ».

Le ultime notizie del distretto del Don accennano a un miglioramento della situazione. Gli attacchi dei bolscevichi sarebbero stati respinti e i cosacchi del Don sarebbero passati alla controffensiva con un certo successo. Il Governo della Tauride annuncia che i bolscevichi avanzano verso Helitopol e che reparti cosacchi provvisti di artiglieria sono stati inviati contro di essi da Sinferopol.

A Ecaterinodar è arrivato il rappresentante italiano residente in Odessa e si annuncia che vi giungeranno anche le Missioni americana e giapponese.

LONDRA, 28. — L'*Agenzia Reuter* dice che le truppe bolsceviche continuano a concentrarsi sul fronte di Arcangelo. Il fronte murmano è stato molto attivo, ma dopo il 26 corrente su questo fronte vi sono state poche operazioni militari. Le truppe inglesi, insieme con distaccamenti di truppe racimolate dal Governo di Arcangelo, hanno respinto le truppe bolsceviche; in seguito, avanzando, hanno raggiunto Segeia, sessanta miglia a sud di Soreka.

Il nemico ha subito forti perdite. Sono stati contati 50 morti e sono stati catturati 80 prigionieri, nonchè grande quantità di materiale.

È arrivato a Segeia un messaggio inviato dal quartier generale dei bolscevichi per chiedere rinforzi. Un treno che trasportava rinforzi, arrivato a Segeia, fu accolto dal fuoco delle mitragliatrici, che impedì alle truppe di scendere dal treno e inflisse loro delle gravi perdite. In seguito a ciò il treno si allontanò rapidamente.

Più tardi un contrattacco lanciato contro Segeia, con l'appoggio di un treno blindato, fu respinto infliggendo agli attaccanti una buona lezione.

Il nemico si è ritirato di venti miglia verso il sud, facendo saltare durante la sua ritirata una grande quantità di munizioni. Il comandante britannico dichiara che le truppe indigene della Russia si sono battute valorosamente.

Nella Russia meridionale le provincie di Terek e di Stravopol sono state spazzate dai nemici in seguito alle operazioni militari effettuate nella regione a nord del Caucaso, le quali sono state completate dalla cattura di unità disperse, appartenenti alla dodicesima armata dei Soviet.

I prigionieri fatti raggiungono presentemente i quarantamila circa e le avanguardie dell'ala destra si sono spinte fino al fiume Kuma, circa a cento miglia al sud di Astrakan.

Un tentativo di rivolta da parte dei bolscevichi è stato represso dall'intervento dell'esercito volontario.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 28. (*Ufficiale*). — La Commissione per lo studio delle questioni territoriali fra la Romenia e la Jugoslavia, sotto la presidenza di Tardieu, ha continuato lo studio delle rivendicazioni romene e serbe.

La Commissione per le questioni ceko-slovacche, sotto la presidenza di Jules Cambon, ha studiato le questioni relative alle frontiere della Slovacchia.

PARIGI, 28 (Ufficiale). — La Commissione per la legislazione internazionale del lavoro, sotto la presidenza di Gompers, dopo avere terminato l'esame delle disposizioni del progetto britannico che determinano le modalità per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ha fissato le condizioni nelle quali i paesi che abbiano una costituzione federativa possono aderire alle convenzioni internazionali del lavoro.

Dopo avere adottato l'introduzione del progetto di convenzione la Commissione ha adottato l'insieme del progetto. Si procederà poscia ad un nuovo esame per l'approvazione definitiva.

*** PARIGI, 28. — Le Commissioni senatoriali per le finanze e per gli affari esteri hanno udito le dichiarazioni di Klotz sulla situazione della Francia circa le questioni relative alle riparazioni dei danni di guerra da parte del nemico, questioni attualmente poste dinanzi alla Conferenza per la pace. Sono state formulate riserve riguardo alla creazione di una imposta sul capitale.

Le Commissioni si sono trovate d'accordo col ministro delle finanze circa la necessità di ottenere d'urgenza un acconto dal nemico, di fargli conoscere il carattere privilegiato di alcuni crediti e di non stabilire alcuna nuova imposta prima di aver fissato le basi sulle quali sarà regolato il debito del nemico.

CRONACA ITALIANA

Servizio di assistenza pel ritorno dei profughi. — Il ritorno dei profughi alle terre liberate si era spontaneamente intensificato in questi ultimi giorni ed avveniva un pò disordinatamente, causando inconvenienti e disagi.

Ad ovviare ciò, l'on. ministro delle terre liberate, presi opportuni accordi colla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ha disposto uno speciale servizio di assistenza.

Dopo l'accertamento delle condizioni di abitabilità dei singoli centri, ai rimpatrianti sarà concesso il viaggio gratuito; e nelle stazioni principali, offerto sosta e ristoro.

Altre disposizioni ha pure prese per il trasporto dei viaggianti, dove non esistono servizi ferroviari.

Con tale organizzazione, già tutta predisposta e che comincierà a tradursi in atto, il ritorno dei profughi alle loro case potrà procedere più ordinato e assai meno disagevole.

Per il "dopo guerra". — La Sottocommissione economica per il «dopo guerra» ha pubblicato un volume nel quale espone in modo sistematico i voti e le proposte fin qui formulate dalle varie sezioni, relativamente ai problemi economici più importanti e urgenti.

Precede questi voti una succinta introduzione dell'on. Pantano, presidente della Sottocommissione, nella quale sono esposti nettamente i criteri che hanno guidato la Sottocommissione nello studio e nella soluzione dei problemi fondamentali dell'ora presente.

Alla studiata pubblicazione sarà data la più larga diffusione, anche allo scopo di provocare l'opinione del pubblico sulle conclusioni della Sottocommissione e mettere questa in grado di valersi della collaborazione del pubblico stesso in opera che riflette i più vitali interessi della nazione.

Onoranze a militari. — Ieri a Genova ebbe luogo, presenti le autorità civili e militari, vari senatori e deputati ed eletto pubblico, la consegna delle bandiere donate dal presidente del Comitato di provvedimento e della Pro-patria ai gloriosi reggimenti della brigata Liguria e del 332° reggimento americano, reduci dal nostro fronte.

Pronunziarono applauditi discorsi di circostanza l'on. senatore Ronco, la signora Lequio, moglie del comandante del corpo d'armata, la marchesa Tioli Cattaneo Adorno, il generale Zamboni, il colonnello Vallace, il generale Lequio e il prefetto della Provincia.

Ebbe quindi luogo la consegna di medaglie d'argento a tutte le truppe presenti.

*** Nella giornata di ieri ebbe pure luogo nel palazzo municipale, in forma solenne, la consegna della medaglia d'oro della città di Genova al 332° reggimento fanteria americano.

Pregevole lavoro artistico dello stabilimento Ferrea, la medaglia porta la seguente epigrafe:

« Al 332° reggimento americano — Eroica schiera fraterna — il saluto della gratitudine — E della gloria — Nel ritorno vittorioso — Città di Genova MCMXIX ».

La cerimonia, riuscitissima, fu degna espressione della città natale di Cristoforo Colombo ai valorosi figli della patria di Washington.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 27. — Nella Conferenza del lavoro, dopo Clynes, ha preso la parola il presidente del Consiglio Lloyd George, il quale è stato salutato da una prolungata ovazione.

Il primo ministro, dopo d'aver detto che i precedenti oratori manifestarono uno spirito di veri uomini di Stato, che lo ha vivamente colpito, ha parlato delle sovvenzioni accordate agli operai, delle cause del malessere originato dal costo dell'esistenza e della necessità di aumentare la produttività nel paese e dovunque.

Ed ha concluso esortando tutti i cittadini a consacrarsi alla soluzione dei grandi problemi attuali con lo stesso spirito di unione, la stessa comunanza di intenzioni, lo stesso amore per il paese, lo stesso coraggio.

L'assemblea a forte maggioranza ha quindi approvato la proposta di Lloyd George di nominare una Commissione collettiva.

I padroni e gli operai si sono poscia ritirati in sale separate ove hanno proceduto rispettivamente all'elezione di trenta rappresentanti dalla parte dei padroni e di trenta rappresentanti da parte degli operai per costituire così la Commissione collettiva.

WASHINGTON, 27. — Il presidente Wilson, a proposito di interrogazioni formulate da membri del Congresso, durante la discussione relativa alla Lega delle nazioni, ha detto che è impossibile togliere l'*embargo* sul cotone prima che la pace sia stata ufficialmente conclusa.

WASHINGTON, 28. — Il presidente Wilson parlerà il 4 marzo, vigilia della sua partenza per la Francia.

Mitchel Palmer è successo a Gregory nelle funzioni di *attorney general*.

Wilson rispondendo a questioni poste da alcuni membri del Congresso, ha dichiarato che la clausola che dà alla Società delle nazioni il diritto di esaminare gli atti minaccianti la pace non è esplicita, ma essa è chiarita dall'insieme delle garanzie contenute nel testo.

Il disarmo non impedirà l'istruzione militare. Un corpo allenato con un armamento ridotto non è un pericolo per la pace.

Le misure prese per mettere in esecuzione le decisioni adottate dal Consiglio avrebbero di mira solamente la nazione violatrice che rifiutasse di restituire i beni o i territori.

La forza della Società delle nazioni si basa sull'amicizia fra l'America, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia e il Giappone; se una sola di queste nazioni si ritirasse o mancasse di dare il suo appoggio alla Società delle nazioni, questa diventerebbe subito impotente.

L'Irlanda non ha alcun voto nella Lega delle nazioni; la questione irlandese deve essere risoluta fra l'Irlanda e la Gran Bretagna.

È poco probabile che la Gran Bretagna possa ottenere più di un voto nel Consiglio esecutivo della Lega delle nazioni.

La Lega permetterà di discutere prima di iniziare le ostilità; se si fossero avuti otto giorni per discutere, prima di cominciare la guerra europea, questa non sarebbe scoppiata.

LONDRA, 28. — È continuata oggi la Conferenza internazionale della gente di mare.

Fra i delegati si notavano i rappresentanti dell'Italia, della Francia, della Norvegia e della Spagna.

Una mozione a favore del pilotaggio obbligatorio presentato dal delegato De Barry e appoggiata dal delegato francese è stata approvata dopo discussione.

Il delegato italiano ha presentato una mozione a favore d'una scala internazionale per il minimo dei salariper tutti i porti ed ha dichiarato che in Italia si attende in proposito l'appoggio dell'Inghilterra e dell'America.

La mozione fu approvata all'unanimità.

Il *Daily Telegraph* pubblica una lettera dell'ambasciatore di Spagna, la quale smentisce che l'Inghilterra abbia fatto alla Spagna proposte per una permuta di interessi fra le due coste dello stretto di Gibilterra.

MADRID, 28. — La decisione di sospendere le sedute delle Cortes si crede sia stata presa: 1° in seguito alla necessità in cui si trova il Governo di occuparsi della questione dell'ordine pubblico, specialmente a Barcellona; 2° a cause dell'ostruzionismo esercitato da alcuni deputati, ostruzionismo che rende lenti i lavori parlamentari; 3° per la considerazione che durante le trattative riguardanti i negoziati in corso non è possibile discutere convenientemente le questioni estere, come è recentemente avvenuto alla Camera per la questione del Marocco.

BRUXELLES, 28. — A Malines è stato trovato un documento, in data 12 novembre 1918, cioè dopo la firma dell'armistizio, con il quale il Comando tedesco ordinava di vendere a neutrali le macchine belghe che si trovavano su carri o su barche e che non erano state ancora trasportate in Germania.

L'AJA, 28. — Seconda Camera:

I giornali repubblicani criticano la chiusura delle Cortes.

Dalle dichiarazioni di Romanones, alcuni circoli politici deducono che egli pensi a sciogliere le Cortes e che abbia già il decreto in tasca.

Romanones, intervistato, ha dichiarato di non aver detto alla Camera che la zona spagnuola del Marocco poteva essere oggetto di scambio, ed ha soggiunto: Sono stato sempre partigiano dello *statu quo* ed ho desiderato sempre che questo *statu quo* venisse fissato definitivamente.

Il ministro per gli affari esteri, rispondendo ad una domanda di informazioni complementari sulle comunicazioni fatte dal Governo belga alla Conferenza per la pace, ha dichiarato che il Governo belga, il 22 febbraio, ha risposto che la Delegazione belga aveva proposta la revisione di alcune clausole del trattato del 1839 e fatto voto che l'Olanda partecipasse ai relativi negoziati. Se la proposta belga sarà accettata dalla Conferenza, la Delegazione belga farà conoscere al Governo olandese il punto di vista belga sulle questioni che interessano specialmente l'Olanda.

Il ministro per gli affari esteri olandese ha soggiunto che il Governo belga non ha risposto all'invito del Governo olandese e che ciò è spiacevole nell'interesse delle buone relazioni fra i due paesi.

AMSTERDAM, 28. — Il corrispondente del *Telegraaf* da Bruxelles scrive che il Governo belga, in risposta alla richiesta di informazioni fattagli dal Governo olandese, ha comunicato a quest'ultimo il testo delle domande formulate alla Conferenza per la pace dal ministro per gli affari esteri belga, Hymans.

ZURIGO, 28. — Si ha da Weimar: L'assemblea ha cominciato la discussione del progetto della Costituzione.

Vischer, socialista, ha rilevato lo scarso spirito socialista di cui è improntato il progetto, che dovrà subire molte modificazioni, principiando dalla parola *impero* che sarà sostituita con *repubblica*, per finire con la legalizzazione dei Consigli degli operai e soldati, i quali oggi, non avendo più una ragione politica, hanno invece l'ampio campo economico aperto alla loro attività.

Spahn, del centro, ha parlato contro gli esperimenti di socializzazione, pericolosi per l'industria tedesca. Ritiene che il progetto manchi di spirito cristiano ed ha chiesto l'istituzione di una rappresentanza della repubblica presso il Vaticano.

Nei circoli parlamentari di Weimar si afferma che lo sciopero nella Germania centrale finirà fra tre o quattro giorni. Il Governo tenterà di comporlo pacificamente, e se non riuscisse si servirebbe delle truppe.

Si ha da Monaco di Baviera: Ieri il Congresso dei Consigli degli operai, dei soldati e dei contadini di Monaco ha discusso la Costituzione bavarese. È stato deciso che la Dieta resti aggiornata e che il Congresso assuma il titolo di Consiglio nazionale provvisorio, esercitando il potere legislativo sino alla convocazione del Congresso dei Consigli di tutto il paese.

Si ha da Zagabria: Il Governo provinciale croato si è dimesso. Rimane solo il Bano Palocek.

Il nuovo Governo sarà formato di funzionari.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*